



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

**“INTESA PER LA LEGALITÀ”
TRA PREFETTURA DI PESARO E URBINO
E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CARLO BO DI
URBINO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA E DEI
FENOMENI CORRUTTIVI NELL'AMBITO DEGLI
APPALTI AFFIDATI DALL'UNIVERSITÀ**



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

- Premesso che l'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, con riferimento alla propria programmazione relativa agli appalti di lavori, servizi e forniture, si è dichiarata interessata ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, clausole di legalità in funzione di vigilanza e di contrasto sia rispetto ai tentativi di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, che rispetto ai fenomeni di corruzione;
- Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il quale è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136";
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2013, recante "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafioso" (white list) e successivi interventi di modifica;
- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare l'art. 1, comma 17, il quale stabilisce che: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
- Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e approvato dalla CiVIT (ora ANAC) con deliberazione dell'11 settembre 2013, n. 72, il quale stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto dell' "Intesa per la legalità" o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto." (cfr. PNA, Cap. 3 - punto 3.1.13);
- Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 32, il quale prevede "Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione";
- Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 dal Ministero dell'Interno e dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, recante le "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC e Prefetture U.T.G. ed Enti locali, per la prevenzione dei fenomeni di



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

- corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa", per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014, il quale stabilisce anche che i modelli di protocolli di legalità di nuova generazione, accanto alle tradizionali clausole antimafia, riconoscano alla Stazione Appaltante la possibilità di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa valutazione dell'ANAC, in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie, consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;
- Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" e successivi interventi di modifica;
- Viste le "Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione, anticorruzione e antimafia" sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministero dell'Interno il 27 gennaio 2015;
- Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 recante "Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" che ha novellato l'art. 2635 c.c.;
- Visto il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, concernente "Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di coordinamento;
- Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- Visto il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";
- Richiamata la direttiva del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2020 "Emergenza Covid-19. Monitoraggio del disagio sociale ed economico ed attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali e di ogni forma di illegalità";
- Visto il D.L. 16 Luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con specifico riguardo all'art. 3, convertito con legge 11 Settembre



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

2020, n. 120;

- Considerato che l'esperienza ha dimostrato che i "Protocolli di Legalità" e le forme pattizie simili costituiscono degli strumenti utili ed incisivi, favorendo ulteriori e più ampie misure di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici e i rischi di fenomeni corruttivi;
- Considerato che è volontà dell'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino e della Prefettura di Pesaro e Urbino assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici, esercitando appieno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti, nonché di adottare misure di prevenzione e di contrasto alle eventuali ingerenze e ai tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali e dei rischi di fenomeni corruttivi che siano più stringenti di quelle previste dalla normativa vigente;

RITENUTO

- che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra l'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino e la Prefettura di Pesaro e Urbino, della presente **"Intesa per la legalità"** finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle "informazioni" del Prefetto - alla filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente *"Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento"*;
- che la predetta intesa debba essere anche un mezzo di prevenzione capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici - considerato che frequentemente, le infiltrazioni della criminalità organizzata finiscono per saldarsi con i fenomeni corruttivi e di mala gestione della cosa pubblica - mediante la previsione di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza ed alla legalità, pure in ambiti non astrattamente riconducibili all'aggressione da parte del crimine organizzato;

Visto il nulla osta del Ministero dell'Interno fornito con nota n. 11001/119/7/10 del 21.05.2020;

LA PREFETTURA DI PESARO E URBINO

nella persona del Prefetto Dott. Vittorio Lapolla

e

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CARLO BO DI URBINO

nella persona del Rettore Prof. Viliberto Stocchi



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

STIPULANO

la seguente **"Intesa per la legalità"** finalizzata a prevedere, fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, a rafforzare i presidi a tutela della trasparenza in funzione anticorruzione e antimafia e a garantire una rapida e corretta esecuzione e gestione degli appalti dell'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino.

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le disposizioni della presente **"Intesa per la legalità"** si applicano:
 - a) agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro;
 - b) agli appalti di servizi e forniture di importo superiore a 100.000 euro;
 - c) nonché, in relazione agli appalti di cui alle lettere a) e b), ai connessi subappalti, sub-contratti e sub-affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro;
 - d) agli appalti, di qualunque importo, direttamente aventi ad oggetto 'Attività sensibili', come di seguito definite, nonché agli appalti, di qualunque importo, aventi per oggetto:
 - d)i servizi di pulizia;
 - d)ii somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Ai fini della presente **"Intesa per la legalità"** devono intendersi:
 - a) Intesa: la presente **"Intesa per la legalità"**;
 - b) Prefettura: la Prefettura di Pesaro e Urbino;
 - c) Università: l'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, quale Stazione Appaltante;
 - d) Codice Antimafia: il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136" adottato con D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.;
 - e) Codice Appalti: il "Codice dei contratti pubblici" adottato con D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - f) Stazione Appaltante: l'Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino;
 - g) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di un Contratto di appalto come definito dal presente articolo;
 - h) Contratto d'appalto: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) originariamente stipulato tra l'Università e l'Appaltatore avente ad oggetto lavori, servizi o forniture;
 - i) Subappalto e Sub-contratto: contratti (ed eventuali atti aggiuntivi), come definiti dall'art. 105 Codice Appalti, stipulati tra l'Appaltatore e il Subappaltatore o Sub-contraente, avente ad oggetto lavori, servizi o forniture;
 - j) Subappaltatore e Sub-contraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un Subappalto/Sub-contratto, come definito dall'art. 105 del Codice Appalti;
 - k) Sub-affidamento: qualsiasi contratto, diverso dall'originario Contratto d'appalto oppure diverso dal Subappalto o Sub-contratto, come sopra definiti, che sia stipulato dal Subappaltatore o Sub-contraente, comunque connesso all'esecuzione del contratto principale;
 - l) Filiera delle Imprese: è il complesso dei Subappaltatori/Sub-contraenti/Sub-affidatari i cui rapporti (Subappalto/Sub-contratto/Sub-affidamento) sono legati da un nesso di dipendenza funzionale tra la prestazione oggetto del rapporto stesso e quella oggetto del Contratto d'appalto, pur riguardanti prestazioni eventualmente collaterali;
 - m) Attività sensibili: le seguenti attività, ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 che comportano l'iscrizione negli elenchi (c.d. *white list*) di cui al precedente comma 52 dell'art. 1



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

della stessa legge 190/2012 (sono fatti salvi gli aggiornamenti del seguente elenco):

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Art. 2 - INFORMAZIONI ANTIMAFIA¹

1. Il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso ai Contratti di appalti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed ai contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore a 100.000 euro, nonché ai relativi subappalti e subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro.

2. L'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi di contratti con soggetti iscritti negli elenchi (cd. *white list*) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. La verifica, per via telematica, dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi della Prefettura tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.²

3. L'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino si impegna altresì a richiedere l'informazione antimafia per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto:

- servizi di pulizia;
- somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

4. A seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia, l'Università, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti d'appalto o all'autorizzazione di Subappalti. Analogo divieto di stipula fa capo a tutti i soggetti della Filiera.

5. Tutti i contratti d'appalto e le fattispecie contrattuali della Filiera dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa analoga o mutuata per rinvio all'art. 1456 c.c., nella quale sia stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, nel caso di esito interdittivo delle Informazioni antimafia successivo alla stipula dei Contratti d'appalto o dei contratti della Filiera. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 94, comma 3 del Codice Antimafia e dall' art.

¹ Sino al 31.12.2021 troverà applicazione l' art. 3, comma 2 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 in materia di rilascio della "informativa liberatoria provvisoria".

² V. art. 3, comma 7 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 che ha aggiunto al decreto legislativo 159/2011 l'art 83-bis recante "Protocolli di legalità" - (...) 2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia".



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 convertito nella legge 11 agosto 2014, n 114. Sono a carico della ditta interdetta i gravami economici conseguenti alla risoluzione del contratto.³

6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti d'appalto o della Filiera vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese, ulteriori informazioni antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura, rispettivamente, dell'Università ovvero dell' Appaltatore, del Subappaltatore o del Sub-contraente, mediante attivazione della clausola di cui al precedente comma 5. In questi casi l'Università effettua immediatamente ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e comunque a revocare l'eventuale autorizzazione al subappalto. I soggetti della filiera comunicano immediatamente alla Prefettura e all'Università l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'Impresa cui le Informazioni si riferiscono.

Art. 3 - PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTICORRUTTIVO

1. L'Università, l'Appaltatore, il Subappaltatore o il Sub-contraente si impegnano ad inserire rispettivamente nel contratto d'appalto, nei subappalti/subcontratti, nei subaffidamenti, le seguenti clausole:

Clausola n. 1: "L'Appaltatore, il Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Subaffidamento, si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p".

Clausola n. 2: "L'Università, l'Appaltatore in caso di Subappalto o Sub-contratto; il Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Sub-affidamento, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Università ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte dell'Università della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

³ Sino al 31.12.2021 troverà applicazione l'art. 3 comma 4 del D.L. cit, a norma del quale "nei casi di cui al comma 2 [rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria] qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità.



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Università e l'Appaltatore, o tra i soggetti della Filiera alle condizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii.

Art. 4 - PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTI-MAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure indette per l'affidamento degli appalti oggetto del Protocollo, l'Università si impegna a predisporre nella documentazione di gara e contrattuale, le seguenti dichiarazioni, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c:

Clausola n. 1: *La sottoscritta impresa, dopo aver preso completa visione e lettura, si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nell' "Intesa per la legalità", sottoscritta tra Prefettura di Pesaro e Urbino e Università degli studi Carlo Bo di Urbino in data..... e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 7 del medesimo Protocollo".⁴*

Clausola n. 2: *La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara".*

A tal proposito, l'Università riconoscerà quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, quei casi in cui ricorrano, insieme o da sole, le seguenti circostanze sintomatiche:

- I. utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- II. utilizzazione anche di un solo dipendente di altra impresa partecipante;
- III. rapporto di coniugio, di affinità o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
- IV. coincidenza della residenza e/o del domicilio delle imprese partecipanti;
- V. intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

Clausola n. 3: *"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato in forma riservata il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare l'Università".*

2. L'Università si impegna, inoltre, a prevedere nei Contratti d'appalto, nonché a verificarne l'inserimento nei contratti della Filiera, quanto segue:

- a) l'obbligo per l'appaltatore e per tutti i soggetti della Filiera, di assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia

⁴ L'art. 3 comma 7 del D.L. cit, ha introdotto il nuovo art 83-bis del Codice Antimafia che al punto 3 recita: "Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara", oltre che di risoluzione del contratto.



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

- b) l'obbligo dell'appaltatore di far rispettare l'Intesa dai propri subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo alla clausola n. 1 e n. 3 di cui al precedente comma 1, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al subappaltatore/subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da questi ultimi stipulati con gli ulteriori sub-affidatari della Filiera delle Imprese;
- c) l'obbligo per il subappaltatore di inserire nei propri subappalti/sub-contratti una clausola che subordini sospensivamente l'efficacia della cessione del credito, alla preventiva acquisizione, da parte dell'Università, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, nei confronti del cessionario. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti della filiera che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare all'Università la documentazione relativa a soggetto cessionario per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia;⁵
- d) l'obbligo per l'appaltatore, nel caso di appalti direttamente aventi ad oggetto "Attività sensibili", di qualunque importo, di comprovare l'avvenuta o richiesta iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, (cd. white list) già all'atto della partecipazione alla procedura di scelta del contraente. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dall'Appaltatore nei confronti dei propri subappaltatori/sub-contraenti, nonché da quest'ultimi, tramite inserimento di analoga disciplina nei contratti, di qualunque importo, della Filiera delle Imprese.
- e) l'obbligo per l'appaltatore e per tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera, di ricorrere al distacco della manodopera solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 sull'impresa distaccante".⁶

3. L'Università e l'Appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dai soggetti della filiera.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice Appalti⁷ e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto dell'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice Appalti.

⁵ In caso di cessione del credito non troverà applicazione l'art. 3 comma 2 del D.L. cit in tema di informativa liberatoria provvisoria in quanto la norma fa espresso riferimento alle "verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture..."

⁶ V. nota 5.

⁷ V. le modifiche apportate all'art 80 D. Lgs 50/2016 dall'art. 8 comma 5 del D.L. cit.



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Art. 5 - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE NEI CANTIERI

1. Relativamente agli appalti di lavori superiori a € 500.000,00, l'Università si impegna a prevedere nei Contratti d'appalto l'obbligo per l'Appaltatore di nominare un Referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un Rapporto di cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all' art. 93 del Codice Antimafia.

2. Il Rapporto di cantiere dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione dell'operatore economico incaricato, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'Impresa e/o di eventuali altri soggetti che operano in regime di Subappalto, Sub-contratto, Sub-affidamento, nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

3. Il Rapporto di cantiere dovrà essere tenuto nel cantiere stesso e dovrà essere trasmesso settimanalmente, a mezzo e-mail, al RUP.

4. L'Università si impegna a verificare l'inserimento nei contratti della Filiera di un'apposita clausola che preveda che la bolla di consegna del materiale per le forniture necessarie al cantiere indichi il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali.

5. L'inosservanza degli impegni di cui al precedente comma 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure inibitorie e pecuniarie di cui al § 7.4 dell'Intesa.

Art. 6 - CONFERIMENTO DATI PER GLI APPALTI DI LAVORI

1. In tutti Contratti d'appalto o Sub-affidamenti di lavori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Intesa, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- a) mettere a disposizione dell'Università, per la eventuale richiesta da parte della Prefettura, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale, l'indicazione del codice fiscale di ciascun dipendente, oltre alle sue generalità complete;
- b) mettere a disposizione della Prefettura, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare l'organico;
- c) mettere a disposizione della Prefettura, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui alla presente disposizione vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Art. 7 - SANZIONI

§ 7.1. - Esito dell'Informazione interdittiva.

7.1.1 In conformità a quanto indicato all'art. 2, comma 5 dell'Intesa, l'esito interdittivo delle informazioni antimafia effettuate successivamente alla stipula di un contratto è sanzionato nei confronti dell'Appaltatore o dei soggetti della Filiera:

1. con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto, salvo quanto previsto dall'art. 94, comma 3 del Codice Antimafia e dall'art. 32, comma 10, del decreto-legge 90/2014 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
2. con l'applicazione di una penale nella misura del 5% dell'importo del Contratto di appalto/Subappalto/Sub-contratto/Sub-affidamento.

§ 7.2. - Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui all'articolo 2, comma 5; all' articolo 3 e all' articolo 4, commi 1 e 2 dell'Intesa.

7.2.1 Il mancato inserimento, da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera, delle clausole di cui all'articolo 2, comma 5; all' articolo 3 e all'articolo 4, commi 1 e 2 dell'Intesa, è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subappalto.

7.2.2. la violazione, da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati nell'articolo 3 e nell'art. 4, commi 1 e 2 dell' Intesa è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto, fatta salva, nei casi di cui all' articolo 3, la previa intesa con A.N.A.C.

§ 7.3. Violazione degli obblighi di cui all'art. 4, comma 3 dell'Intesa relativi all'adozione di idonee misure organizzative ed istruzioni al personale ai fini dalla segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

7.3.1 In caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera degli obblighi indicati nell'art. 4, comma 3 dell'Intesa, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore a 20.000 euro.

7.3.2. In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subappalto.

§ 7.4. - Violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 4 dell'Intesa.

7.4.1. La violazione, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi indicati nell'art. 5, comma 4 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Appaltatore:



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

- I. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di 1.000 euro;
- II. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di 1.500 euro;
- III. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di 2.500 euro e con la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto.

7.4.2. Per le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 1 commesse nel medesimo giorno si applica il criterio della continuazione. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito al § 7.4, sub 7. 4. 1, nn. I, II, III.

7.4.3. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente § 7.4. non preclude un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dall'Università nella documentazione contrattuale.

§ 7.5 - Violazione degli obblighi di cui all'art. 6, comma 1 dell'Intesa.

7.5.1. La violazione, da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera, di uno o più degli obblighi di comunicazione indicati nell'art. 6, comma 1, entro il termine assegnato dall'Università, è sanzionata:

- I. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
- II. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Subaffidatario;
- III. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto.

§ 7.6 - Violazioni imputabili a mandanti di un R.T.O.E. (Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici).

7.6.1. Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 7 siano imputabili a mandanti di un R.T.O.E. le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai §§ 1, 3 e 5 del presente articolo si applicano sulla quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti al contratto.

§ 7.7. Modalità di applicazione delle penali.

7.7.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti §§ 7.1, 7.3, 7.4, e 7.5 sono determinate e applicate dall'Università nei confronti dell'Appaltatore e per il tramite dell'Appaltatore, nei confronti del soggetto della filiera. In tutti i casi l'Università ne darà informazione alla Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (appaltatore/soggetto della filiera), in relazione alla prima erogazione utile ed in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera). Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Prefettura, all'Università e al proprio dante causa contrattuale della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute dall'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

7.7.2. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione dell'Università e da questa accantonate nel quadro economico dello specifico intervento.

L'Università potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata contestualmente al collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni deliberate dai competenti organi dell'Università.

§ 7.8. - Risoluzione del contratto.

7.8.1. La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al Subappalto in applicazione del regime sanzionatorio di cui all'Intesa, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico dell'Università e, ove ne ricorra il caso, dell'appaltatore o del soggetto della filiera per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, e, beninteso, al netto dell'applicazione delle penali previste dai §§ 7.1; 7.3; 7.4 e 7.5 del presente articolo.⁸

Art. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Università degli Studi Carlo Bo si impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della L. 136/2010 richiamandone nei bandi di gara, l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

2. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni la Stazione Appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso gravi violazioni. A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

⁸ V. nota n. 3



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

Art. 9 - FLUSSI FINANZIARI

1. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, la Stazione Appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari".
2. Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario, di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all'art. 3 della legge citata, vale a dire le Banche e Poste Italiane S.p.A..
3. La Stazione Appaltante provvederà, altresì, a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontratti di analogia clausola.
4. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o subcontratto.
5. Per i contratti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previa intese con le imprese aggiudicatarie.

Art. 10 - MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. In relazione ad appalti di lavori superiori a 500.000 euro, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza anche in conformità a quanto previsto da eventuali Protocolli di Legalità, in ambito provinciale, a tutela della sicurezza dei lavoratori.
2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura, un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, a cui partecipano il rappresentante del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentative. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.
3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa ed in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
4. Il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e l'utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Protocollo.



Prefettura di Pesaro e Urbino



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Art. 11 - ATTIVITA' DI VIGILANZA E INFORMAZIONE

1. L'Università provvede a riferire sulla propria attività di applicazione del presente protocollo, inviando alla Prefettura, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.
2. L'Università si impegna ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3 del Codice Antimafia che configura l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio, della pubblicazione del bando di gara, nel caso di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Art. 12 - BANCA DATI

1. Le parti si riservano di implementare il presente protocollo, mediante apposito Atto aggiuntivo, ai fini della realizzazione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione delle informazioni inerenti gli appalti che ne sono oggetto ed i relativi cantieri.

Art. 13 - CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente "Intesa per la legalità" in relazione agli appalti che rientrano nel relativo campo di applicazione del precedente art.1, l'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, si impegna a dare applicazione alle disposizioni contenute nel "Protocollo d'Intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici e ad appalti pubblici di servizi nella provincia di Pesaro e Urbino", in quanto compatibili.

Art. 14 - DURATA DELL'INTESA

1. L'Intesa che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di tre anni e comunque fino al collaudo delle opere, a decorrere dalla data odierna e si intenderà tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta da inviarsi, a mezzo posta elettronica certificata, tre mesi prima della scadenza.

Sottoscritto a Pesaro il

Prefettura di Pesaro e Urbino
Prefetto Dott. Vittorio Lapolla

Università degli Studi Carlo Bo di Urbino
 Rettore Prof. Viliberto Stocchi

Alla presenza del
Sig. Ministro dell'Interno
Luciana LAMORGESE